

CIRCOLARE
—
AI SIGNORI AZIONISTI
DELLA
BANCA POPOLARE
DI CREDITO
IN BOLOGNA

M. A. 1868

Bologna 16. Maggio 1869

Nell' Assemblea straordinaria degli Azionisti di questa Banca Popolare tenutasi il 14 Febbraio prossimo passato si votarono alcune modificazioni allo Statuto sociale, le quali furono tosto trasmesse al competente Ministero per la necessaria sanzione. Dal medesimo Ministero si è non ha guari ricevuto il R. Decreto che approva le proposte modificazioni, alle quali però sono portate alcune varianti ed aggiunte.

Il Consiglio di Amministrazione dovendo ora chiamare gli Azionisti alla ordinaria Adunanza per la resa del Bilancio 1868 e per la elezione dei nuovi Consiglieri e Questori, stima opportuno che, in prevenzione all' adunanza, gli azionisti abbiano contezza delle varianti ed aggiunte prescritte dal R. Decreto, il quale perciò viene qui sotto letteralmente riportato.

L' Adunanza ordinaria suddetta avrà luogo il giorno di Domenica 30 Maggio corrente alle ore 12 meridiane nel locale di residenza della Banca Popolare — S. Mamolo N. 36 — rinnovandosi l' avviso

che in tutti i giorni non festivi dalle ore 9 ant. alle 5 pom. nell' Ufficio della Banca stessa, il Bilancio è ostensibile a tutti gl' Azionisti che ne faranno richiesta.

Per il Consiglio di Amministrazione
Luigi Pizzardi Presidente.

REGIO DECRETO *che modifica gli statuti della Banca popolare di credito in Bologna.*

15 aprile 1869

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE E D' ITALIA

Vista la deliberazione presa dall' assemblea generale della Banca popolare di credito di Bologna, in data del 14 febbraio 1869;

Visto il Nostro Decreto in data 20 aprile 1865, n. MDC, di autorizzazione di detta Società e di approvazione dei suoi statuti;

Visti il titolo VII, libro I, e segnatamente l' art. 147 del vigente Codice di commercio, ed il Decreto legislativo del 30 dicembre 1865, n. 2727;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli statuti della Banca popolare di credito in Bologna, da Noi approvati con Decreto del 20 aprile 1865, n. MDC, sono recate le modificazioni seguenti:

A) L' articolo 11 dirà:

» Gli azionisti non contraggono alcuna responsabilità oltre a quella sancita dall' articolo 140 del Codice di commercio.

» I sottoscrittori d' azioni sono responsabili dell' ammontare delle medesime, ed in caso di non pagamento, il Consiglio d' amministrazione procede uniformemente agli articoli 153 e 154 dell' attuale Codice di commercio. »

B) Gli articoli 23 e 24 sono riuniti in un articolo solo dicente:

» I Consiglieri di amministrazione durano in ufficio due anni. Ogni anno si deve procedere alla elezione di una metà dei medesimi, i quali sono sempre rieleggibili; nel primo anno si procede al sorteggio della metà che debbe essere surrogata a forma del disposto dell' articolo 138 del Codice di commercio. »

C) L' articolo 25 s' intende riformato in questa guisa:

» Le elezioni dei Consiglieri si fanno a schede segrete ed a maggioranza di

» voti, da regolarsi dal numero degli azionisti presenti o rappresentati. Non si tien
» conto dei voti cui ciascun azionista può disporre, dovendo dare una sola scheda,
» ovvero un voto solo in proprio ed un voto solo per ciascuno degli azionisti dei
» quali sia mandatario, qualunque numero di azioni egli ed i suoi mandanti pos-
» siedano. »

» Quando dopo due turni di scrutinio la nomina non riesca, si passa al
» ballottaggio. »

D) Nell' articolo 26, relativo alla responsabilità dei Consiglieri, invece dello ar-
ticolo 41, si citeranno gli articoli 129 e 139 del Codice di commercio.

E) All' articolo 30, sulla validità delle deliberazioni del Consiglio d' ammini-
strazione, alle parole « di almeno otto Consiglieri » sono sostituite queste: « di
» almeno sei Consiglieri. »

F) All' articolo 32, concernente i questori, si aggiunge questo comma:

» La loro elezione e sostituzione è regolata secondo le norme prescritte
» dagli articoli 24 e 25. »

G) L' articolo 44 avrà un nuovo comma così espresso:

» Nei casi previsti dall' articolo 148 del Codice di commercio, l' assemblea
» generale potrà nominare nel proprio seno, volta per volta, il suo Presidente. »

Art. 2.

Rimangono in vigore le disposizioni del citato Nostro Decreto 20 aprile 1865,
n. MDC, in quanto non sono contrarie alle disposizioni dell' articolo precedente.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito
nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d' Italia, mandando a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 15 aprile 1869.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei Conti

addì 24 Aprile 1869.

Reg. 46 Atti del Governo a c. 141

AYRES

(Luogo sigillo)

V. il Guardasigilli

DE FILIPPO

A. CICONI.